



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 112 del 14 maggio 2024

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*

DISCUSSIONE DI MOZIONI

nn. 86 – 176 – 143 - 178

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 86 - Iniziative volte alla salvaguardia dell'integrità del Castello Utveggio di Palermo e alla restituzione del bene alla pubblica fruizione.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il Castello Utveggio, è un importante gioiello della città di Palermo, è collocato su un'area, compreso il parco circostante, di circa sette ettari e si sviluppa su tre piani: il piano terra, dove sono ubicate la sala convegni, che può accogliere più di 200 persone, la sala ristorante e il bar; all'esterno si trovano il colonnato ed il belvedere da cui si può godere una delle più esclusive vedute del golfo di Palermo;

il Castello, nacque dall'idea del Cavaliere Michele Utveggio, fu realizzato su progetto di Giovan Battista Santangelo in stile neoromantico, e venne aperto al pubblico nel 1932, come grande albergo esclusivo 'il Grand Hotel Utveggio' con ristorante e caffè belvedere;

nel 1984, a seguito di procedura di espropriazione per pubblica utilità, il Castello è divenuto di proprietà della Regione siciliana, per essere assunto al demanio Regionale, tra i beni interamente non disponibili, giusta scheda n. 15 dell'11/04/1961 dello schedario della proprietà immobiliare della Regione - Registro consistenza partita n. 6/23 A7;

nel 1988 la Regione, lo ha destinato a sede della Cerisdi (Centro Ricerche e Studi Direzionali), una Scuola di eccellenza, di alta formazione manageriale e di ricerca socioeconomica della Regione siciliana;

in data 23 marzo 2016, la Regione ha sciolto la Cerisdi e da allora il monumento è stato chiuso al pubblico;

CONSIDERATO che:

a seguito dello scioglimento definitivo della CERISDI il Castello è stato lasciato in uno stato di abbandono e di totale assenza di manutenzione, rimanendo per anni inutilizzato e lasciato all'incuria;

./..

nel 2019 la Regione ha pianificato una serie di interventi di ripristino infrastrutturale riguardanti anche i locali della foresteria e il fabbricato rurale attiguo ed i giardini esterni, nonché un intervento di efficientamento energetico;

negli ultimi anni, tuttavia, tali lavori hanno subito ritardi ingiustificati che hanno addirittura determinato, recentemente, l'applicazione delle penali contrattuali a carico della società a cui erano stati affidati, nel 2021, i lavori di efficientamento energetico dell'edificio;

tale monumento rappresenta una sede prestigiosa appartenente al patrimonio regionale ed è uno dei simboli della città di Palermo, che deve essere oltre che tutelato anche valorizzato;

sussiste la pregnante esigenza di restituire alla fruizione pubblica il Castello Utveglio che costituisce una delle icone architettoniche più celebri di Palermo al fine di assicurarne una destinazione che consenta lo sfruttamento delle enormi potenzialità del monumento anche in considerazione della sua invidiabile posizione;

destano allarme, le recenti dichiarazioni da parte del Presidente della Regione sulla destinazione del Castello Utveglio quale possibile sede dell'Amla (l'istituenda Autorità Antiriciclaggio dell'UE) - rendendo il monumento chiuso e non più fruibile al pubblico (<https://www.regione.sicilia.it/la-regioneinforma/autorita-europea-antiriciclaggio-schifanilagalla-candidano-palermo-sede>),

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ad assumere, con estrema urgenza, tutte le iniziative necessarie per salvaguardare l'integrità del Castel Utveglio e del parco circostante, e a prevedere una destinazione congrua alla visibilità e celebrità di tale importante simbolo della città di Palermo, consentendone una celere riapertura alla pubblica fruizione sul modello delle altre capitali europee in cui si trovano simili monumenti di pregio storico-artistico.

(7 giugno 2023)

SCHILLACI - SUNSERI - CAMPO -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO -

./..

VARRICA - ARDIZZONE

XVIII Legislatura ARS
MOZIONE

N. 176 - Attuazione dell'art 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'art. 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana prevede che '1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. 2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima';

questa disposizione non ha avuto concreta attuazione a far data dall'approvazione della riforma tributaria del 1971;

in anni più recenti la Regione siciliana e lo Stato hanno raggiunto un accordo che si è concretizzato nell'approvazione, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Detta disposizione di attuazione dispone che le spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, fino ad oggi percepite dallo Stato, siano ritrasferite alla Regione. Prevede, altresì che 'Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato';

tuttavia, la stessa emanazione delle predette Norme di attuazione dello Statuto non ha portato, a tutt'oggi, alla risoluzione delle questioni connesse all'integrale applicazione dell'articolo 37 dello Statuto;

CONSIDERATO che:

erano essenzialmente due le questioni applicative che andavano definite per dare applicazione alla nuova disciplina attuativa dell'articolo 37 dello Statuto: il criterio da utilizzare per il calcolo dell'IRES da attribuire alla Regione sulla base delle quote di reddito afferenti agli impianti localizzati nel territorio; e le funzioni da trasferire alla Regione in relazione all'interpretazione del principio di simmetria contemplato dal d.lgs. n. 241 del 2005;

./..

in particolare, ha presentato particolari problemi la questione relativa all'interpretazione delle disposizioni di attuazione predette relative all'individuazione delle funzioni da trasferire alla Regione simmetricamente rispetto alle nuove risorse;

sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, è intervenuta fornendo un'interpretazione del criterio della simmetria contemplato dal D.lgs. n. 241 del 2005 citato, che 'riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione, delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di 'quote di competenza fiscale dello Stato' e non, [...], l'ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle di riscossione';

secondo la Corte, quindi, l'articolo 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, 'sono trasferite alla Regione' - 'simmetricamente' al trasferimento del gettito di tale imposta - anche le 'competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato' e, cioè, esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta (punto 4.2. del cons. dir);

però, neppure la pronunzia in parola è servita a risolvere, con i competenti Ministeri, il problema della concreta portata da attribuire al criterio della simmetria richiamato dalle predette Norme di attuazione. Tanto che, sul punto, è intervenuta la Camera dei Deputati nella seduta n. 134 del 17 febbraio 2009 approvando molteplici mozioni volte ad impegnare il Governo nazionale a dare applicazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008, alle predette norme del 2005, di attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale;

successivamente, sul tema dell'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale è finalmente intervenuto l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e ss.mm.ii., il quale ha attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati

./..

al suo interno, assegnando alla Regione, per il 2013, euro 49 milioni mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate. Mentre, a decorrere dal 2014, si è previsto che il relativo gettito fosse assicurato secondo le modalità applicative da stabilirsi con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con l'Assessorato dell'economia della Regione siciliana; decreto che è poi stato adottato il 19 dicembre 2013;

a decorrere dal 2014, il calcolo del gettito, che doveva essere assicurato secondo le modalità applicative previste dal predetto decreto dirigenziale del 2013 si è rivelato particolarmente complesso per le difficoltà rappresentate dai competenti uffici ministeriali. Di conseguenza, per gli anni 2014 e 2015, lo Stato è nuovamente intervenuto prevedendo, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 e successive modificazione, all'articolo 8, comma 13-undecies, che restasse fermo l'accertamento da parte del MEF delle somme da destinare alla Regione siciliana in forza dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013 'anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato', che sono poi state quantificate in euro 47.398.492 per il 2014 ed euro 48.762.859 per il 2015;

la disciplina di cui al predetto articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013 e il successivo decreto dirigenziale adottato il 19 dicembre 2013 si ponevano alla stregua di un regime transitorio di regolazione della materia, posto che l'art. 4 del predetto decreto dirigenziale, riprendendo il comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge citato, prevedeva che dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto dirigenziale fosse subordinata al completamento delle procedure relative alla definizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione e al simmetrico trasferimento alla Regione di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio della Regione medesima;

'lo schema di nuove Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria' approvato con la delibera di Giunta di Governo n. 197 del 15 maggio 2018, oggetto dei lavori del 'Tavolo Ministeriale' istituito nel 2018, rimasto privo di seguito, contemplava all'art. 4, lettera g), tra le entrate spettanti alla Regione siciliana 'la quota dell'IRES relativa al reddito prodotto nell'ambito del territorio regionale dalle persone giuridiche aventi

./..

domicilio fiscale fuori dal territorio regionale' ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e attività imprenditoriali o che spostano la sede legale nel territorio regionale, in attuazione della previsione statutaria di cui all'articolo 37;

RITENUTO che pur nelle more della complessiva definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana visto il notevole lasso di tempo intercorso, si debba comunque procedere all'immediata attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale secondo l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, nel 2008, al D.lgs. n. 241 del 2005,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a farsi promotore presso il Governo nazionale perché questi dia immediata attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale e al decreto legislativo n. 241 del 2005, secondo l'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 145 del 2008 (al punto 4.2. del cons. dir.), dovendosi quindi intendere, con riferimento alle competenze sino ad ora esercitate dallo Stato da trasferire alla Regione simmetricamente al gettito dell'imposta, esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta.

(29 aprile 2024)

FIGUCCIA - LACCOTO - SAMMARTINO - MANCUSO -
LOMBARDO G. - GIAMBONA - SAFINA -
VARRICA - PELLEGRINO - AUTERI - MICCICHE'-
PACE - CASTIGLIONE - LOMBARDO G.G. -
CARTA

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 143 - Misure volte ad impedire la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in data 13 dicembre 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività;

la Carta è stata elaborata dalla Sogin, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della consultazione pubblica e del Seminario nazionale condotti dopo la pubblicazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI);

la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee è stata approvata dall'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin), come disposto dal comma 6 dell'art. 27 del d.lgs. n. 31 del 2010 e ss.mm.ii., autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;

la Carta Nazionale delle aree idonee individua 51 zone i cui requisiti sono stati giudicati in linea con i parametri previsti dalla Guida tecnica Isin, che recepisce le normative internazionali per questo tipo di strutture, tra cui 2 in Sicilia, entrambe nel territorio Trapanese, nel comune di Trapani e nel comune di Calatafimi-Segesta (TP), quest'ultimo in una zona poco distante dal Parco Archeologico di Segesta;

gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, possono entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, presentare la propria autocandidatura a ospitare il Deposito nazionale e il Parco tecnologico e chiedere al MASE e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale

./..

idoneità. Possono inoltre presentare la propria autocandidatura, entro lo stesso termine, anche gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI;

CONSIDERATO che:

il Deposito nazionale dovrebbe costare circa un miliardo e mezzo di euro e la sua realizzazione è prevista per la fine del 2025, mentre l'esercizio delle strutture per l'immagazzinamento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito è previsto nel 2024;

le scorie ad alto contenuto di radioattività richiedono tempi di isolamento che oscillano indicativamente dai 300 anni al milione di anni per raggiungere livelli di radioattività comparabili con quelli ambientali, ne deriva che il gravame nucleare sarebbe permanente e graverebbe anche sulle generazioni future per centinaia di anni;

ad oggi, dopo anni di ricerche e consistenti investimenti, nessuno Stato al mondo è ancora riuscito a trovare un sito idoneo per lo stoccaggio definitivo delle scorie che garantisca l'incolumità dell'ambiente e della salute pubblica;

il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d'immagine al Comune di Trapani ed al Comune di Calatafimi-Segesta (TP), creando altresì sicuro nocumento all'intera Sicilia, pregiudicando l'economia isolana che si basa sulla qualità dell'ambiente e delle produzioni agroalimentari ed impattando negativamente i ricavi nel settore turistico e delle esportazioni,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITA'

e

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

ad attivarsi per la denuclearizzazione dell'intero territorio della Regione siciliana e per l'assoluto divieto allo stoccaggio ed al transito di scorie nucleari;

ad attivarsi perchè sia dichiarata la totale contrarietà all'individuazione della Sicilia come sede di Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi ed a disporre gli atti conseguenti;

ad attivarsi perché sia dichiarata, nello specifico, l'indisponibilità della Sicilia ad accogliere la sede del Deposito nazionale per i

./..

rifiuti radioattivi nei due siti presso il Comune di Trapani ed il Comune di Calatafimi-Segesta, individuati dalla Carta Nazionale Aree Idonee (CNAI).

(13 dicembre 2023)

CIMINNISI - SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO -
DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. -
GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA -
ARDIZZONE

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 178 - Indisponibilità della Regione siciliana alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in data 13 dicembre 2023 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle 51 aree presenti nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco tecnologico (DNPT);

come previsto dal D.lgs. n. 31 del 2010 e successive modificazioni, la CNAI è stata elaborata dalla Sogin sulla base delle osservazioni emerse a seguito dell'ampia consultazione pubblica, comprensiva del seminario nazionale, che si è svolta dopo la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ed approvata dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione del 'Decreto Energia' (decreto-legge n. 181 del 2023). La norma ha introdotto delle novità alla procedura di localizzazione del Deposito nazionale e Parco tecnologico (DNPT) prevista nel decreto legislativo n. 31 del 2010; in particolare, la legge di conversione conferma quanto previsto nel Decreto Energia, vale a dire la possibilità per tutti gli enti locali, sia inclusi nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) che non, di inviare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e alla Sogin S.p.A. la propria autocandidatura a ospitare l'opera nei 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco delle aree idonee previste nella proposta della CNAI sul sito web dello stesso Ministero, prevedendo, inoltre, che la Sogin accerti che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate, tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del DNPT;

tra le 51 aree idonee alla localizzazione del

./..

Deposito nazionale, due sono state individuate nel territorio della Regione siciliana, entrambe localizzate nel territorio del Libero Consorzio comunale di Trapani, nei Comuni di Trapani e Calatafimi-Segesta;

CONSIDERATO che l'istituzione del Deposito nazionale avrebbe un significativo impatto negativo sui settori economici dell'agro-alimentare e del turismo, settori sui quali si fonda l'intero comparto economico del Libero Consorzio comunale di Trapani e, parimenti, avrebbe un ovvio impatto negativo anche sul resto del territorio regionale,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le attività amministrative e le interlocuzioni politiche necessarie in tutte le sedi competenti al fine di dichiarare esplicitamente l'indisponibilità della Regione siciliana ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi nei due siti individuati dalla Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), situati rispettivamente nel Comune di Trapani e nel Comune di Calatafimi-Segesta (TP).

(30 aprile 2024)

LOMBARDO G. - DE LUCA C. - LA VARDERA -
BALSAMO - DE LEO - SCIOTTO